

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI LOREGLIA

APPROVATO CON ATTO C.C. N° 8 DEL 09.06.2005

Indice

Capo I° - Proprietà, divisione, sorveglianza e pulizia del Cimitero	4
Art. 1	4
Art. 2	4
Art. 3	4
Art. 4	5
Art. 5	5
Art. 6	5
Art. 7	5
Art. 8	5
Art. 9	6
Art. 10	6
Art. 11	6
Capo II° - Dei campi comuni	7
Art. 12	7
Art. 13	7
Art. 14	7
Art. 15	7
Art. 16	7
Capo III° - Dei loculi	8
Art. 17	8
Capo IV° - Delle tombe di famiglia	8
Art. 18	8
Art. 19	9
Art. 20	9
Art. 21	9
Art. 22	9
Art. 23	10
Art. 24	10
Capo V° - Trasporti - Permessi e tempi di seppellimento - Doveri del seppellitore o ditta appaltatrice specializzata - Esumazioni ed estumulazioni.	11
Art. 25	11
Art. 26	11

Art. 27	11
Art. 28	11
Art. 29	12
Art. 30	12
Art. 31	13
Art. 32	13
Art. 33	13
Art. 34	14
Art. 35	14
Art. 36	15
Art. 37	15
Art. 38	16
<i>Capo VI° - Disposizioni generali e contravvenzioni</i>	16
Art. 39	16
Art. 40	16
Art. 41	16
Art. 42	16
Art. 43	16

Capo I - Proprietà, divisione, sorveglianza e pulizia del Cimitero

Art. 1

I cimiteri di proprietà comunale sono due: il primo nel capoluogo, il secondo alla frazione di Chesio.

Art. 2

Le salme di persone residenti nel Comune di Loreglia possono, a richiesta dei famigliari, essere inumate nei campi comuni di tutti i cimiteri comunali.

Il concessionario di tombe, cappelle o loculi, ha la facoltà di disporre degli spazi in concessione per le operazioni di tumulazione da lui richieste, ai sensi del 1° comma dell'art. 50, capo IX, DPR 285 del 10.9.90.

Ai sensi del comma 1^a dell'art. 50 capo IX D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a. le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b. le salme delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c. le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d. i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e. i resti mortali delle persone sopra indicate;

Annessi ai campisanti è riservato un luogo speciale per il seppellimento degli infanti battezzati e per il seppellimento degli acattolici.

Art. 3

La Polizia Sanitaria dei Cimiteri spetta al Sindaco, coadiuvato dal referente dell'Ufficio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale; essi dovranno vigilare sull'esecuzione del presente regolamento e di tutte le disposizioni vigenti, adottando quei provvedimenti che riterranno opportuni per la migliore conservazione dei cimiteri stessi e l'esecuzione delle opere relative.

Art. 4

È proibito l'accesso ai cimiteri delle persone che hanno con sé cani od altri animali; a quelle che non presentino aspetto o comportamento confacente al pubblico decoro.

È proibito scalare i muri di cinta, scavalcare i cancelli od i contorni rialzati delle sepolture.

È consentita l'entrata di automezzi nei cimiteri solo se preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale tramite l'ufficio competente.

Art. 5

Nei cimiteri si dovrà serbare un contegno decoroso ed astenersi dal fumare, dal commettere atti irrispettosi e contrari alla decenza. È vietato sdraiarsi sull'erba, sporcare, deteriorare ed in qualunque modo recar danno alle sepolture, ai fiori, alle decorazioni ed ai muri.

Non si dovranno disturbare i dolenti che stanno in meditazione od in preghiera. Le persone che tenessero nei cimiteri un contegno non conforme al rispetto dovuto ai sacri luoghi, saranno immediatamente allontanate e denunciate alle autorità competenti.

Art. 6

È permesso alle famiglie dei defunti deporre sulle fosse fiori o ghirlande e coltivare fiori e piccoli arbusti, purché essi non raggiungano un'altezza di metri uno. Tali fiori ed arbusti non dovranno sporgere oltre il perimetro delle sepolture, né superare l'altezza prescritta.

La manutenzione dei viali d'accesso ai cimiteri, quelli di circolazione interna e gli intervalli che separano le sepolture tanto comuni quanto private, sarà tenuta dal personale del Comune o ditta autorizzata con appalto.

Art. 7

L'Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti, dei guasti e delle sottrazioni che si verificassero nei cimiteri.

I guasti ed i deterioramenti che fossero, anche involontariamente, cagionati dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere compensati dalle persone responsabili, quando ve ne sia la certezza del fatto.

Art. 8

Allorché una croce, lapide od altra decorazione in una sepoltura vengano a spostarsi o minaccino di cadere, o in qualsiasi modo vengano a guastarsi, i rispettivi eredi dei defunti debbono far eseguire le opportune riparazioni. In difetto sarà provveduto d'ufficio a spese di chi di dovere.

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque ricorso posti tanto sulle fosse comuni, quanto sulle sepolture private, non potranno essere rimossi, né modificati senza autorizzazione scritta del Sindaco e dell'ufficio competente.

Art. 9

La manutenzione dei monumenti, colombari, edicole, tombe di famiglia e qualunque altro ricordo, resta ad esclusivo carico dei rispettivi concessionari od eredi e ad essi si sostituirà il Comune con diritto di piena rivalsa o rimborso quando, chiamati a provvedere alla manutenzione, restauro e pulizia, i concessionari od eredi, si rifiutassero o comunque non provvedessero entro il termine loro assegnato dal Sindaco.

Parimenti, spetta ai famigliari dei defunti sepolti nei campi comuni, la pulizia dei tumuli ove tali defunti sono sepolti.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune provvederà alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissione.

Art. 10

Allorché vengano eseguite le esumazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 90, n° 285, o quelle dipendenti dalla fine delle concessioni di cui al presente regolamento, le lapidi, monumenti, urne e ricordi inerenti, restano di spettanza ineccepibile del Comune, quando sia riuscito infruttuoso l'invito ai parenti di ritirare detti oggetti nel termine che sarà fissato. Detto materiale sarà in seguito conferito in apposite discariche.

Art. 11

L'orario di apertura e chiusura del Cimitero del capoluogo è il seguente:

Ottobre - Marzo 8.00 - 17.00

Aprile - Settembre 7.00 - 20.00

Nei giorni festivi l'orario non subisce variazioni.

Capo II - Dei campi comuni

Art. 12

I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Art. 13

Nei campi comuni si seppelliscono le salme di tutti coloro per i quali non viene provveduto per tomba distinta. Ogni fossa è contraddistinta, a cura del Comune, ai sensi dell'art. 70 capo XIV del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, da un cippo portante indicazione di nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 14

Nei campi di inumazione, suddivisi in riquadri, si procede all'utilizzazione delle fosse (ove sia possibile) cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 69 capo XIV del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 15

Le fosse dovranno avere le seguenti dimensioni:

- a) per salme di età oltre i 10 anni: profondità mt. 2, lunghezza mt. 2.20, larghezza mt. 0.80; esse dovranno distare una dall'altra m. 0.50 da ogni lato
- b) per salme di fanciulli di età fino a 10 anni: profondità mt. 2, lunghezza mt. 1.50, larghezza; esse dovranno distare una dall'altra m. 0.50 da ogni lato

Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa fossa. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile. Ciascuna fossa per inumazione, dopo la deposizione del feretro, deve essere colmata in modo che la terra ricavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 16

Col pagamento della tassa prevista dall'apposita tariffa, e previa autorizzazione del Sindaco (da chiedersi con domanda in competente carta bollata),

ognuno può acquistare il diritto di far collocare sulle tombe dei campi comuni, croci, lapidi ed altri ricordi.

L'altezza tanto delle croci che dei monumenti ricordo non può superare i mt. 1.20 nei campi comuni per salme di adulti, e mt. 0.80 per salme di fanciulli di età non superiore ai 10 anni.

Capo III - Dei loculi

Art. 17

I loculi sono costruiti dal Comune o da ditta specializzata ed autorizzata dallo stesso Comune e vengono concessi a pagamento, per periodi di 99 anni ai sensi dell'art. 92 capo XVII del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, in base all'apposita tariffa. Ogni loculo dovrà essere chiuso con lastra di marmo, fornita dal Comune e compresa nella tariffa di concessione del loculo, da collocarsi sopra la muratura fatta con mattoni pieni messi in piano, intonacati con cemento lisciato, o lastra prefabbricata in cls, ai sensi dell'art. 76, capo XV, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Sulla lastra, sempre a cura e spese degli interessati, verrà fatta incidere l'apposita iscrizione che dovrà essere preventivamente approvata dal Sindaco.

GC21/2011 sostituito con 50 anni

Capo IV - Delle tombe di famiglia

Art. 18

Nei cimiteri potranno essere concessi, sempre che ve ne sia la disponibilità, spazi di terreno per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, familiare o collettivo.

Art. 19

Nelle aree avute in concessione, i privati o gli enti possono impiantare in luogo di sepolture a sistema di tumulazioni, campi di inumazioni familiari o collettivi, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguate cellette ossario, ai sensi dell'art. 20 capo XVII del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Per avvalersi di tale facoltà i concessionari dovranno ottenere la preventiva autorizzazione della autorità comunale.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero, ai sensi dell'art. 92, capo XVII, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 20

Potranno essere concesse, secondo la disponibilità, aree comunemente denominate giardinetti, per sepolture individuali a pagamento, con sistema di inumazione o tumulazione, al prezzo portato dall'apposita tariffa.

Nelle aree stesse potranno essere costruite nicchie o loculi per la sepoltura di più salme, con l'osservanza delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 21

La costruzione delle tombe e dei giardinetti di cui sopra verrà fatta a cura del concessionario, previa approvazione del progetto da parte del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia ed il referente dell'Ufficio di Igiene e Sanità, al quale verrà presentato il relativo disegno in duplice copia, di cui una in bollo.

La costruzione dovrà essere fatta entro 6 mesi dall'approvazione del progetto da parte di Sindaco.

Non è consentita la costruzione di tombe con loculi emergenti dal suolo.

Art. 22

La concessione dei giardinetti, di cui al precedente articolo, s'intende fatta per la tumulazione od inumazione di un numero di salme proporzionato all'area concessa ed ha durata trentennale.

Le concessioni per tombe di famiglia si estinguono dopo 99 anni dall'avvenuta concessione e possono essere rinnovate, per un altro periodo, dagli eredi del concessionario aventi diritto. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri, che si siano verificate nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari. Concessionari di sepolture particolari a tempo (trentennali o cinquantennali) possono ottenere la trasformazione delle concessioni in novantennali, inoltrando regolare domanda all'Amministrazione Comunale, che determinerà - previa stipulazione del relativo contratto, l'ammontare del conguaglio della tariffa, che dovrà essere versato dagli interessati.

Art. 23

Per tutte le concessioni cimiteriali, ad eccezione di quelle previste per sepolture in campi comuni, sarà sempre stipulato regolare contratto, le cui spese sono a carico del richiedente.

Art. 24

Nelle aree concesse a tempo per sepolture private (tombe, loculi, giardinetti, ecc.) non è consentita l'inumazione o tumulazione di salme nell'ultimo decennio della concessione, salvo che il concessionario ne ottenga il rinnovo.

Qualora gli aventi diritto alla concessione in una delle tombe di cui al precedente art. 18 venissero ad estinguersi senza eredi, la tomba ritornerà in uso al Comune dopo 50 anni dall'ultima tumulazione.

Per le concessioni di cui sopra non potranno formare oggetto di cessione o, comunque, di commercio, sotto comminatoria di revoca con la totale perdita del corrispettivo versato.

Il concessionario di una sepoltura privata può permettere che in essa sia sepolto il cadavere di persona estranea alla sua famiglia. In tale caso dovrà dare per iscritto il suo consenso da presentarsi all'Ufficio Comunale; e se la concessione della sepoltura è indivisa fra varie persone, occorrerà il consenso di tutti i concessionari o di chi li rappresenta.

Quando verificatisi ripetuti consensi si avesse fondata ragione di ritenere che essi celino una vera alienazione parziale, avente caratteristica di speculazione, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'uso di detta facoltà.

Capo V - Trasporti - Permessi e tempi di seppellimento - Doveri del seppellitore o ditta appaltatrice specializzata - Esumazioni ed estumulazioni.

Art. 25

Nessuna salma può essere chiusa in cassa od essere sottoposta ad autopsia, ad imbalsamazione, a trattamenti conservatori, congelamento in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento od altro, con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.

In casi di morte improvvisa ed in quelli in cui non si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà protrarsi fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non avverta prima sicuri segni di iniziale putrefazione della salma.

Art. 26

Nei casi di morte per malattia infettiva-diffusa o di rapida putrefazione della salma, o in ogni altro caso in cui speciali circostanze, escludendo ogni dubbio sulla morte, richiedano urgente sepoltura della salma, il Sindaco, su proposta scritta dell'Ufficiale Sanitario, può abbreviare i termini di osservazione a meno di 24 ore.

Si avrà poi sempre riguardo al disposto dell'articolo 144 dell'ordinamento dello Stato Civile quanto all'intervento del Magistrato o dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Art. 27

Durante il periodo di osservazione la salma dovrà essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Le salme di deceduti per malattie infettive-diffuse debbono essere protette, mediante appositi veli, dalle mosche e da altri insetti, e debbono essere adottate altresì quelle speciali misure cautelative prescritte dall'Ufficiale Sanitario per evitare ogni contatto diretto ed indiretto.

Art. 28

Le salme, saranno ricevute nella camera mortuaria di Omegna sulla base di convenzione tra il Comune di Loreglia e l'A.s.l. 14 , e tenute in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni anguste, che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art. 29

Nei casi di tumulazione nei loculi, nelle tombe di famiglia ed in quelle individuali, oltre alla cassa di legno, dello spessore di mm. 25, ve ne deve essere un'altra interna in lamiera di zinco o piombo da saldarsi a fuoco.

Art. 30

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. Se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri e assicurato con un mastice idoneo.
11. Qualora alla cassa metallica sia applicata - ai sensi dell'art. 77, terzo comma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 - una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto si ritiene superflua la cerchiatura descritta.
12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
13. Per il trasporto da un comune ad un'altro che disti non più di 100 km., salvo i casi di morti di malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

L'incaricato del trasporto di una salma fuori dal Comune deve essere munito della prescritta autorizzazione.

Art. 31

Quando si debbono compiere cerimonie religiose, il cadavere viene trasportato dalla casa alla Chiesa, nella quale deve rimanere solo per il tempo strettamente necessario alla relativa cerimonia.

Qualora il cadavere si trovi in stato di iniziata putrefazione, non sarà portato in chiesa, ma si potrà soltanto permettere che vi si fermi davanti per l'adempimento delle cerimonie religiose.

Art. 32

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco¹ pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che Questa le vieti, nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ne ha causato la morte.

Art. 33

È proibito interrompere o disturbare in qualsiasi modo il regolare andamento del convoglio funebre o del corteo.

Nessun cadavere può essere ricevuto dal custode e/o delegato al Cimitero per esservi sepolto, se non sia accompagnato dal permesso dell'Ufficiale di Stato Civile, di cui all'art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal custode e/o delegato del Cimitero alla consegna di ogni singola salma. Ugual procedimento deve applicarsi anche trattandosi di aborto o di nato morto, di membra, pezzi di salma o di ossa umane rinvenute.

Art. 34

Appena deposto il feretro nella fossa, questa dovrà essere riempita di terra, leggermente compressa. Ogni qualvolta si deporrà una salma in una tomba di famiglia, appena tolto il coperchio alla stessa si dovranno adottare le opportune misure per disperdere gli eventuali miasmi. Il seppellitore non potrà discendere nella tomba se non rimane acceso un lume che prima verrà calato in essa.

Art. 35

E' dovere del custode:

1. ritirare e conservare l'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile (art. 141 dell'Ordinamento di Stato Civile) di cui all'art. 33 del presente regolamento di Polizia Mortuaria;
2. l'iscrizione giornaliera, sopra apposito registro dei punti a), b), c) sotto riportati:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite precisando il nome, il cognome, l'età, il luogo di nascita del defunto, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero arabico portato dal cippo ed il numero d'ordine dell'autorizzazione di seppellimento (l'Ufficio di Polizia Urbana conserverà uno schedario delle persone defunte, sepolte nei cimiteri del Comune;

¹ Elenco pubblicato dal Ministero della Sanità all'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità 15.12.90

- b) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti, nell'apposito registro delle concessioni particolari;
 - c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per l'esumazione, estumulazione, trasporti di salme, ecc.
3. esibire ogni semestre i registri anzi detti al visto dell'Ufficiale sanitario e consegnare ad ogni fine d'anno al Comune un esemplare per essere consegnato negli archivi;
 4. dovrà vigilare e curare che non si verifichino inadempienze all'interno del Sacro Recinto.
 5. sorveglierà la conservazione dei monumenti tutti, dei fabbricati e dei viali interni del Cimitero, informando subito il Sindaco o l'Ufficio di Polizia Urbana, di ogni deterioramento o irregolarità;

La ditta appaltatrice del servizio di gestione dei cimiteri dovrà:

1. tenere preparato un conveniente numero di fosse, raccogliendo le ossa scavate e metterle nell'ossario;
2. fare il riempimento delle fosse con tutti quei vagliamenti e miscugli che saranno giudicati opportuni;
3. visitare le fosse riempite di fresco per otturare, con terra vagliata ed umida, le screpolature che si fossero manifestate nel terreno e riparare qualsiasi guasto avvenuto;
4. la corretta tumulazione dei feretri in tombe di famiglia, loculi o cripte;
5. il taglio dell'erba ed eventuale diserbo nei campi comuni, la potatura delle piante, il taglio delle siepi e lo spargimento di ghiaietto nei viali dei Cimiteri;
6. tenere puliti i canali di scolo ed i sentieri ed estirpare l'erba che dovesse vegetare nei viali interni delle sepolture comuni e di quelle private;

Il responsabile del cimitero e la ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali sono tenuti all'osservanza ed al rispetto del presente Regolamento e di quello speciale approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare alla ditta appaltatrice della gestione dei servizi cimiteriali anche la muratura dei feretri.

Art. 36

Le esumazioni saranno possibilmente fatte nelle ore in cui il Sacro Recinto è chiuso al pubblico o nelle prime ore del mattino con la maggiore sollecitudine.

Alla esumazione possono essere presenti, oltre al responsabile del Comune, uno o più rappresentanti della famiglia del defunto.

Art. 37

Le esumazioni straordinarie possono avvenire dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dietro autorizzazione del

Sindaco per il trasporto di salme in altre sepolture o, per la raccolta dei resti mortali a completa mineralizzazione in cassette ossario di zinco.

Le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite, salvo che non siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, nei mesi da maggio a settembre e quando si tratti di salme di persone morte di malattie infettive contagiose, a meno che non siano già trascorsi 2 anni dalla morte o previo parere favorevole dell'Ufficio Sanitario.

Art. 38

Le ossa provenienti dalle esumazioni ordinarie - da eseguirsi dopo un periodo non inferiore a 16 anni nei casi di inumazione e di 50 anni nei casi di tumulazione - devono essere diligentemente raccolte e deposte nell'ossario comune od in quello particolare delle sepolture private.

Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.09.1982 e devono essere pertanto smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Capo VI - Disposizioni generali e contravvenzioni

Art. 39

Le superfici dei cimiteri corrispondono alle planimetrie allegate al presente regolamento.

Art. 40

Il costo delle concessioni cimiteriali corrisponderà alle tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 41

Per quanto non previste nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del regolamento speciale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e con successiva Circolare del 24.06.1993 n. 24.

Art. 42

I contravventori saranno puniti ai sensi degli artt. 344 e 358 del precitato T.U. delle Leggi Sanitarie, in quanto non costituiscono reati previsti e puniti dal vigente Codice Penale.

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 03/03/1934 n. 383.

Art. 43

Il presente regolamento andrà in vigore dopo aver ottenuto il parere favorevole dell'A.S.L. n° 14 competente per territorio.

Approvato con Delibera Consiliare n. 8 del 9 giugno 2005